

REPERTORIO N. 106863

RACCOLTA N. 27045

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA' "FINMECCANICA - Società per azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di marzo,
alle ore 10,30.

6 marzo 2014

In Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, nella Sala Consiglio della
Finmeccanica - Società per azioni.

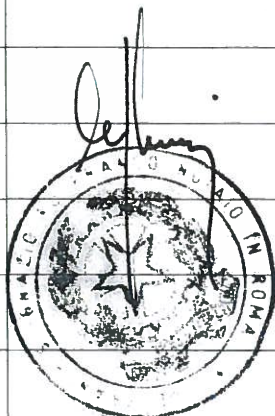
A richiesta del Presidente Dott. Giovanni DE GENNARO, io
sottoscritto Dottor Ignazio de Franchis, Notaio in Roma, con
Studio in Via Barberini n. 50, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
assisto alla riunione del Consiglio di Amministrazione della
Società

"FINMECCANICA - Società per azioni",

con azioni quotate nel mercato telematico gestito da Borsa
Italiana S.p.A., con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4,
capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 interamente versato,
iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di
iscrizione e codice fiscale 00401990585, per redigere in
forma di atto pubblico, ai fini dell'articolo 2436, primo
comma, del codice civile, la verbalizzazione relativa alla
trattazione del seguente punto dell'ordine del giorno:

"Modifiche Statutarie".

Non è stato all'ufficio dello entrate di Roma 1
10-3-2014 AT N.ro 6008



Do quindi atto di quanto segue.

Presiede la riunione, a sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.

Giovanni DE GENNARO, nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948

e domiciliato per la qualifica in Roma, Piazza Monte Grappa

n. 4, della cui identità personale e qualifica io Notaio

sono certo, il quale preliminarmente constata:

- che i Consiglieri e Sindaci Effettivi sono stati qui convocati in riunione del Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto con avviso trasmesso in data 28 febbraio 2014;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente Giovanni De Gennaro, sono qui presenti nella sala della riunione l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Pansa, il Vice Presidente Guido Venturoni, ed i Consiglieri Paolo Cantarella, Dario Frigerio, Dario Galli, Ivanhoe Lo Bello, Alessandro Minuto Rizzo; hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Giovanni Catanzaro, Silvia Merlo e Francesco Parlato;

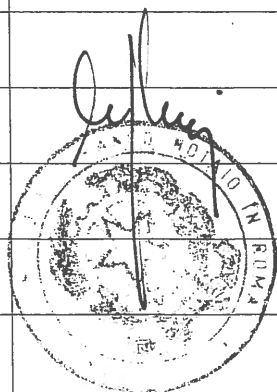
- che del Collegio Sindacale sono qui presenti nella sala della riunione il Presidente Riccardo Bauer ed i Sindaci Effettivi Niccolò Abriani, Maurilio Fratino Silvano Montaldo e Eugenio Pinto;

- che la presente riunione, essendo verificato il quorum prescritto dallo Statuto sociale, è validamente costituita.

Passando alla trattazione del predetto punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda che nella riunione del 14 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad adeguare lo Statuto sociale alla disciplina di cui alla Legge n. 56 dell'11 maggio 2012 di conversione del D.L. n. 21 del 15 marzo 2012 ("Poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni") e al D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253 ("Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale") in materia di poteri speciali dello Stato nelle imprese attive, tra gli altri, nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale, come Finmeccanica e alcune società del Gruppo.

Si rende ora necessario procedere - sempre nell'ambito della competenza del Consiglio a deliberare sull'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative come previsto dall'art. 24.1 lett. d) dello Statuto medesimo ai sensi del comma 2 dell'art. 2365 c.c. - ad un ulteriore adeguamento dello Statuto sociale.

Le modifiche che vengono sottoposte al Consiglio per la relativa valutazione riguardano l'eliminazione del potere di nomina di un amministratore senza diritto di voto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il



	Ministro delle attività produttive, ed in carica al 19	
	febbraio 2013 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 30	
	novembre 2012, n. 253) che per effetto della norma	
	transitoria restava in carica fino alla scadenza del suo	
	mandato. L'eliminazione ora proposta consegue al fatto che il	
	dott. Carlo Baldocci, amministratore senza diritto di voto	
	nominato con Decreto ministeriale in data 27 aprile 2011 (con	
	effetto dalla data di nomina degli Amministratori da parte	
	dell'Assemblea del 4 maggio 2011), ha rassegnato le proprie	
	dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione	
	della Società con effetto a far data dall'11 settembre 2013.	
	In conseguenza di quanto sopra il Consiglio di	
	Amministrazione è chiamato a deliberare sulle proposte	
	modifiche riguardanti gli articoli 5.1quater, 18.1, 18.4,	
	18.5, 19.1, 22.1, 22.2, 22.3, 25.1, 25.2 e 26.2 dello Statuto	
	sociale, così come riportato nella Relazione del Consiglio	
	con il raffronto tra il testo vigente e quello proposto, con	
	evidenza delle relative modifiche.	
	Si apre quindi la discussione, nel corso della quale il	
	Collegio Sindacale dichiara di non dover sollevare alcuna	
	eccezione sulle modifiche proposte, essendo rispettata	
	l'osservanza della legge e dello Statuto, ed al termine della	
	quale il Presidente invita i Consiglieri a deliberare sulle	
	proposte modifiche statutarie.	
	Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole	

espresso palesamente da tutti i Consiglieri intervenuti,
nessuno di essi astenuto o contrario,

DELIBERA

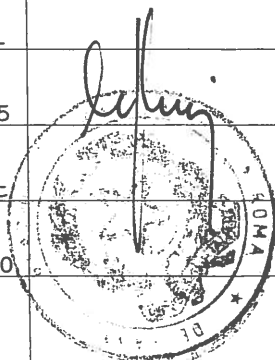
1. - di apportare allo Statuto sociale le ulteriori modifiche
necessarie ai fini del suo adeguamento alla normativa di cui
alla Legge n. 56 dell'11 maggio 2012 (di conversione del D.L.
n. 21 del 15 marzo 2012) e al D.P.C.M. 30 novembre 2012 n.
253, come contenute nella Relazione illustrata dal
Presidente, e riguardanti la eliminazione dell'articolo
5.1quater e la modifica degli articoli 18, 19, 22, 25 e 26
dello Statuto;

2. - di conferire al Presidente ed all'Amministratore
Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per
la iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle
Imprese e per ogni altro adempimento che risultasse
necessario;

3. - di inserire nel verbale i nuovi testi degli articoli 5,
18, 19, 22, 25 e 26 dello Statuto, come qui di seguito
riportati:

"Art. 5

5.1. Il capitale sociale è di euro 2.543.861.738,00
(duemiliardi-cinquecentoquarantatremilioniottocentosessantunomi
lasettecento-trentotto) rappresentato da n. 578.150.395
(cinquecento-settantottomilioni centocinquantamila trecentonovant
acinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 4,40



	(quattro e quaranta-centesimi) ciascuna.	
	5.1bis Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332,	
	convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n.	
	474 e s.m.i., nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti	
	pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro	
	previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo,	
	azioni della Società che comportino una partecipazione	
	superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni	
	aventi diritto di voto.	
	Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche	
	tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive	
	facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o	
	società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché	
	alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai	
	soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da	
	rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o	
	di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente	
	separato.	
	Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti	
	diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del	
	decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento	
	ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del	
	codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o	
	indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle	
	esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con	

terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto

o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o

comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione

anche a società terze, qualora tali accordi o patti

riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se

si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di

società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso

azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute

tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da

soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza

rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere

esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto

che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia

referibile il limite di possesso azionario, salvo preventive

indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di

inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi

dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta

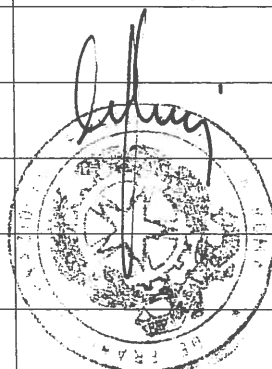
non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza

rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto

di voto sono comunque computate ai fini della regolare

costituzione dell'assemblea.



	5.1ter	Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo
	2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla	
	Legge 11 maggio 2012 n. 56 e del D.P.C.M. 30 novembre 2012 n.	
	253 e s.m.i. nonché delle disposizioni emanate in attuazione	
	dei citati provvedimenti, chiunque - ad esclusione dello	
	Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da	
	questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel	
	capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art.	
	120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni	
	o una partecipazione che determini il superamento delle	
	soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare	
	l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei	
	Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato	
	competente in base alla normativa pro tempore vigente nei	
	termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n.	
	21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11	
	maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire	
	l'esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta	
	normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli	
	interessi essenziali della difesa e della sicurezza	
	nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero	
	alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base	
	alla normativa pro tempore vigente.	
	Art.18	
	18.1. La società è amministrata da un consiglio di	

amministrazione composto da un numero di membri non inferiore

a otto e non superiore a dodici. L'assemblea, di volta in

volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne

determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non

superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma

dell'art. 2383 del C.C.

18.3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea

sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal

consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati

dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una

propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la

sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la

data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla

società almeno ventuno giorni prima della data

dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le

modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere

depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo

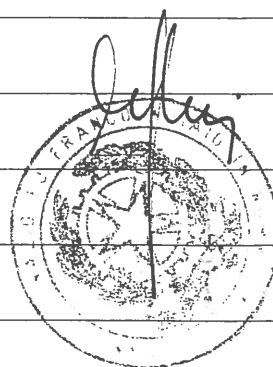
giorno precedente la data dell'assemblea in prima

convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni

prima della data dell'assemblea, sempre in prima

convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa

vigente.



	Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla	
	presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà	
	presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	
	Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti	
	che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino	
	almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto	
	nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse	
	prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove	
	applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero	
	di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli	
	azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel	
	termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte	
	della Società, l'apposita certificazione comprovante la	
	titolarità del numero delle azioni rappresentate.	
	Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di	
	indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di	
	legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati	
	che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza.	
	Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di	
	onorabilità prescritti dalla normativa vigente.	
	Le liste che presentano un numero di candidati pari o	
	superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere	
	diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione	
	dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del	
	consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa	

vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.

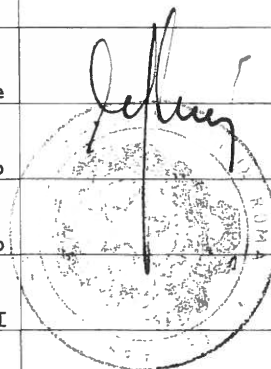
Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I



	quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai	
	candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle	
	stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti	
	ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica	
	graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che	
	avranno ottenuto i quozienti più elevati.	
	Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso	
	quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non	
	abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto	
	il minor numero di amministratori.	
	Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un	
	amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero	
	di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto	
	il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero	
	di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità	
	di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte	
	dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che	
	ottenga la maggioranza semplice dei voti.	
	c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura	
	sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di	
	Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene	
	calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun	
	candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti	
	ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno	
	dei detti candidati; i candidati non in possesso dei	

requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i
 candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire
 dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente
 indicati nella stessa lista del candidato sostituito
 (seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista
 non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra
 viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge
 secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in
 cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso
 quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla
 quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in
 subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto
 il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il
 candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in
 un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle
 lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa
 vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene
 calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun
 candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti
 ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno
 dei detti candidati; il candidato del genere più
 rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati
 tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del
 numero minimo di Amministratori indipendenti,

	dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente	
	indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella	
	stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti	
	nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4.	
	Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto	
	lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della	
	lista dalla quale è tratto il maggior numero di	
	Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto	
	dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti	
	ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga	
	meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.	
	18.4 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi	
	ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra	
	descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge	
	ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di	
	amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo	
	statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia	
	di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono	
	a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi	
	dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli	
	amministratori cessati, l'assemblea delibera con le	
	maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli	
	appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli	
	amministratori cessati, qualora residuino in tale lista	
	candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di	

amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi

dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in

base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in

modo da assicurare la presenza del numero minimo di

amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo

statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia

di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile

successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.

18.5 Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di

amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si

intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata

l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la

procedura di cui al presente art. 18.

18.6 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il

numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre

entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18,

provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal

presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno

con quelli in carica.

Art. 19

19.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto

l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può

eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente

nei casi di assenza o impedimento.

19.2. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo alla

società.

Art. 22

22.1. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2. Salvo quanto disposto dall'art. 22.3 che segue le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore:

(i) proposta di liquidazione volontaria della Società;

(ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società;

(iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto;

(iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa;

(v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di

disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di

assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi,

know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera

dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla

difesa;

(vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di

ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa;

(vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in

pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di

joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle

partecipazioni detenute in società controllate, collegate o

partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno

intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività

inerenti alla difesa;

(viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte

pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39

della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

(ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società

controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo

e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che

svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui

al presente articolo.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti

alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi

	dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c..	
	22.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della	
	difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo	
	2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla	
	Legge 11 maggio 2012 n. 56 e al D.P.C.M. 30 novembre 2012 n.	
	253 e s.m.i. saranno adottate ed eseguite nel rispetto di	
	quanto previsto dalle medesime disposizioni.	
	Art. 25	
	25.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del	
	presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può	
	delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente	
	e da non più di altri quattro amministratori, determinando i	
	limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo	
	possono essere tenute anche per teleconferenza o	
	videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.	
	25.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del	
	presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui	
	all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni	
	e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri,	
	nonché nominare un amministratore delegato.	
	25.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un	
	direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.	
	25.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente	

preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che
lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di
Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il
parere del Collegio Sindacale.

25.5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari deve essere scelto tra persone che
abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di
direzione presso società quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli
altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di controllo legale dei conti presso le società
indicate nella lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di
ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con
competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo
e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli
amministratori.

La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione
organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve

	essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro	
	trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o	
	dal verificarsi del mutamento.	
	Art. 26	
	26.1. La rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	
	ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente, od	
	a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 del presente	
	statuto.	
	26.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale,	
	spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche	
	all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle	
	persone debitamente autorizzate dal consiglio di	
	amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge	
	nei limiti delle deliberazioni stesse."	

	Esaurita la trattazione dell'argomento, previa lettura da	
	parte di me Notaio ed approvazione da parte degli intervenuti	
	del presente Verbale, i lavori del Consiglio proseguono per	
	la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno con	
	la verbalizzazione da parte del Segretario. Sono le ore dieci	
	e cinquanta.	
	Vengono allegati al presente Verbale per farne parte	
	integrante e sostanziale, con esonero per me Notaio dal darne	
	lettura:	

sotto la lettera "A" il Foglio delle presenze;

sotto la lettera "B" la Relazione sulle modifiche allo

Statuto necessarie ai fini del suo adeguamento alla normativa

di cui alla Legge n. 56 dell'11 maggio 2012 (di conversione

del D.L. n. 21 del 15 marzo 2012) e al D.P.C.M. 30 novembre

2012 n. 253, con evidenza nel testo a raffronto delle

modifiche proposte;

sotto la lettera "C" il nuovo testo dello Statuto.

Del che, io Notaio ho redatto il presente Verbale che,

dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia

fiducia e completato di mio pugno su venti intere pagine e

parte della ventunesima di sei fogli, ho letto al costituito

richiedente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive

alle ore undici.

Firmato: Giovanni DE GENNARO

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (vi è il Sigillo)

ALLEGATO A

al mio atto 27045 racc.

FINMECCANICA - Società per azioni

Consiglio di Amministrazione

6 marzo 2014

Presenze

Amministratori

Dott. Giovanni De Gennaro

Amm. Guido Venturoni

Dott. Alessandro Pansa

Ing. Paolo Cantarella

Dott. Giovanni Catanzaro

Dott. Dario Frigerio

Ing. Dario Galli

Dott. Ivanhoe Lo Bello

Dott.ssa Silvia Merlo

Amb. Alessandro Minuto Rizzo

Dott. Francesco Parlato

Assente

Assente

Assente

Collegio Sindacale

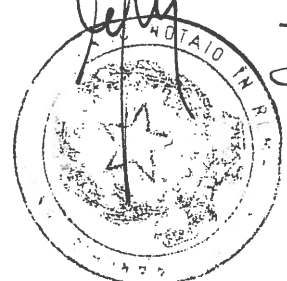
Prof. Riccardo Bauer

Prof. Niccolò Abriani

Avv. Maurilio Fratino

Dott. Silvano Montaldo

Prof. Eugenio Pinto



ORDINE DEL GIORNO

MODIFICHE STATUTARIE

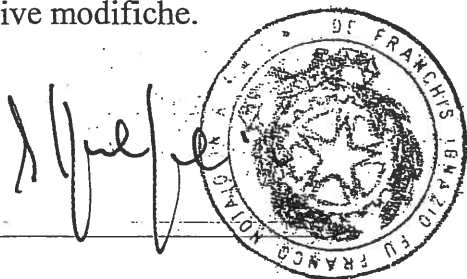
ULTERIORI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 56 DELL'11 MAGGIO 2012 (DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 21 DEL 15 MARZO 2012) E AL D.P.C.M. 30 NOVEMBRE 2012 N. 253.

Nella riunione del 14 maggio 2013, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad adeguare lo Statuto sociale alla disciplina di cui alla Legge n. 56 dell'11 maggio 2012 di conversione del D.L. n. 21 del 15 marzo 2012 ("Poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni") e al D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253 ("Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale") in materia di poteri speciali dello Stato nelle imprese attive, tra gli altri, nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale, come Finmeccanica e alcune società del Gruppo.

Si rende ora necessario procedere - sempre nell'ambito della competenza del Consiglio a deliberare sull'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative come previsto dall'art. 24.1 lett. d) dello Statuto medesimo ai sensi del comma 2 dell'art. 2365 c.c. - ad un ulteriore adeguamento dello Statuto sociale come di seguito indicato.

Le modifiche che vengono sottoposte al Consiglio per la relativa valutazione riguardano l'eliminazione del potere di nomina di un amministratore senza diritto di voto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, ed in carica al 19 febbraio 2013 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253) che per effetto della norma transitoria restava in carica fino alla scadenza del suo mandato. L'eliminazione ora proposta consegue al fatto che il dott. Carlo Baldocchi, amministratore senza diritto di voto nominato con Decreto ministeriale in data 27 aprile 2011 (con effetto dalla data di nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea del 4 maggio 2011), ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società con effetto a far data dall'11 settembre 2013.

In conseguenza di quanto sopra si propone di eliminare dallo Statuto ogni previsione relativa all'amministratore senza diritto di voto, eliminando l'articolo 5.1quater e modificando gli articoli, 18.1, 18.4, 18.5, 19.1, 22.1, 22.2, 22.3, 25.1, 25.2 e 26.2 dello Statuto sociale di seguito riportati, con raffronto tra il testo vigente e quello proposto, con evidenza delle relative modifiche.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RIUNIONE DEL 6 MARZO 2014 - ORE 10.30

Art. 5	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
5.1quater Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56, l'amministratore senza diritto di voto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive, in carica al 19 febbraio 2013 data di entrata in vigore del D.P.C.M. del 30 novembre 2012, n. 253 cessa alla scadenza del suo mandato, per qualsivoglia causa intervenuta.	

Art. 18	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici, escluso da tale numero l'amministratore non avente diritto di voto nominato secondo quanto disposto all'art. 5.1quater. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.	18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.
18.4 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C., fatti salvi i poteri di nomina di cui all'art. 5.1quater. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.	18.4 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.



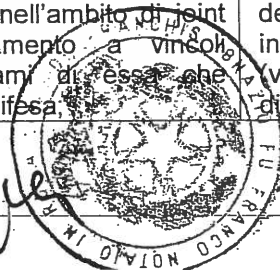
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RIUNIONE DEL 6 MARZO 2014 - ORE 10.30

18.5	18.5
Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione escluso dal computo il membro nominato secondo il disposto dell'art. 5.1quater , venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18.	Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18.

ART. 19	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
19.1	19.1
Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento, con esclusione in entrambi i casi, dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1quater dello statuto.	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Art. 22	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
22.1	22.1
Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, escluso dal computo l'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1quater.	Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
22.2	22.2
Salvo quanto disposto dall'art. 22.3 che segue le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti escluso dal computo l'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1quater , in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	Salvo quanto disposto dall'art. 22.3 che segue le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
22.3	22.3
In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica escluso dal computo l'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1quater , restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore: (i) proposta di liquidazione volontaria della Società; (ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società; (iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto; (iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa;	In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore: (i) proposta di liquidazione volontaria della Società; (ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società; (iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto; (iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa; (v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RIUNIONE DEL 6 MARZO 2014 - ORE 10.30

(v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla difesa; (vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa; (vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa; (viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; (ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c.	ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla difesa; (vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa; (vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa; (viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; (ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c.
---	---

Art. 25	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
25.1 Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 quater dello statuto, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.	25.1 Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.
25.2 Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato, con esclusione in ogni caso dell'Amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 quater dello statuto.	25.2 Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato.

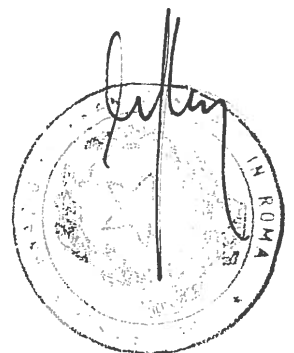
[Firma]



[Firma]

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RIUNIONE DEL 6 MARZO 2014 - ORE 10.30

Art. 26	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
26.2 La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni stesse, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 quater dello statuto.	26.2 La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni stesse.



A handwritten signature, possibly "S. Franchi", written in ink.

Allegato "C"

Alla raccolta n. 27045

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

DELLA SOCIETA'

Art. 1

1.1. La Società, retta dalle norme del presente statuto, assume la denominazione "FINMECCANICA - Società per azioni" o, in via breve, "FINMECCANICA S.p.a.".

Art. 2

2.1. La società ha sede legale in Roma e sede secondaria in Genova.

2.2. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, filiali, agenzie e succursali, nonché di sopprimerli.

Art. 3

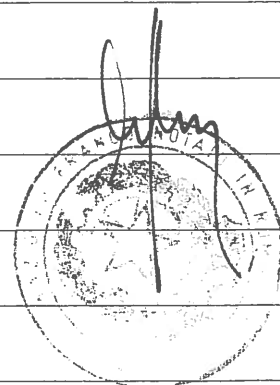
3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4

4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o



indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in
 società ed imprese, di attività manifatturiere,
 sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento
 in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento
 ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale,
 trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e
 la prestazione di servizi connessi con le predette attività;
 lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e
 finanziario delle società partecipate e la prestazione, in
 loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto,
 la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici
 e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di
 credito e valori mobiliari in genere, nel rispetto delle
 esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione
 anche nel settore "valutario" con particolare riferimento
 alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i
 finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra
 operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a
 facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e
 l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di
 terzi di attività commerciali, industriali o forniture di
 beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia
 "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e
 condizione, di tali crediti.

La società potrà compiere tutte le operazioni che

risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fideiussioni.

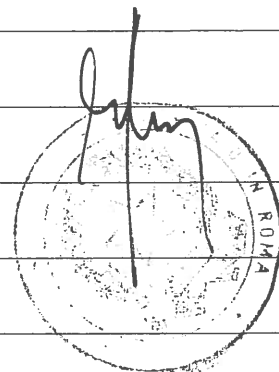
TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art. 5

5.1. Il capitale sociale è di euro 2.543.861.738,00 (duemiliardicinquecentoquarantatremilioniotto-centosessantunomilasettecentotrentotto) rappresentato da n. 578.150.395 (cinquecentosettantottomilionicentocinquantamilatrecentonovanta cinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 4,40 (quattro e quarantacentesimi) ciascuna.

5.1bis Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n.



	474 e s.m.i., nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti	
	pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro	
	previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo,	
	azioni della Società che comportino una partecipazione	
	superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni	
	aventi diritto di voto.	
	Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche	
	tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive	
	facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o	
	società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché	
	alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai	
	soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da	
	rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o	
	di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente	
	separato.	
	Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti	
	diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del	
	decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento	
	ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del	
	codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o	
	indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle	
	esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con	
	terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto	
	o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o	
	comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto	

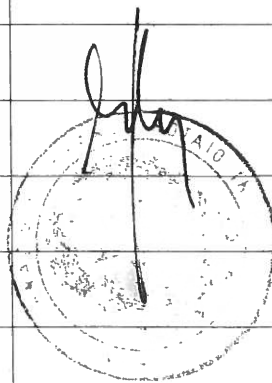
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione
anche a società terze, qualora tali accordi o patti
riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se
si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di
società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso
azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute
tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da
soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza
rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere
esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto
che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia
riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive
indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di
inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi
dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta
non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza
rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto
di voto sono comunque computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.

5.1ter Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012
n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11
maggio 2012 n. 56 e del D.P.C.M. 30 novembre 2012 n. 253 e



	s.m.i. nonché delle disposizioni emanate in attuazione dei	
	citati provvedimenti, chiunque - ad esclusione dello Stato	
	Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi	
	controllati - venga a detenere una partecipazione nel	
	capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art.	
	120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni	
	o una partecipazione che determini il superamento delle	
	soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare	
	l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei	
	Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato	
	competente in base alla normativa <i>pro tempore</i> vigente nei	
	termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n.	
	21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11	
	maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire	
	l'esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta	
	normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli	
	interessi essenziali della difesa e della sicurezza	
	nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero	
	alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base	
	alla normativa <i>pro tempore</i> vigente.	
	Art. 6	
	6.1. Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto a un	
	voto.	
	6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola,	
	adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.	

	10.2. La società può inoltre emettere qualsiasi altro	-
	strumento finanziario, a norma e con le modalità di legge.	-
	Art. 11	
	11.1. Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni	
	concernenti la proroga del termine di durata della Società o	
	l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla	
	circolazione delle azioni.	
	TITOLO IV	
	ASSEMBLEA	
	Art. 12	
	12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di	
	regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione	
	del consiglio di amministrazione e purché in Italia.	
	12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
	volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, che deve	
	avvenire entro centoottanta giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale atteso che la società è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato, nonché in considerazione	
	delle particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società.	
	12.3. Salvo quanto previsto dall'art. 24.1 l'Assemblea	
	delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua	
	competenza.	
	Art. 13	
	13.1. Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la	

relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 14

14.1. Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente.

La delega di voto può essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o mediante l'invio della delega nell'apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

14.2. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

14.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.



	Art. 15	
	15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio	
	di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il	
	proprio presidente.	
	15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un	
	segretario, anche non socio.	
	Art. 16	
	16.1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita sia in	
	prima che in seconda convocazione quando è rappresentata	
	almeno la parte di capitale richiesta dalle disposizioni di	
	legge.	
	16.2. L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda	
	convocazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16.5 che	
	segue, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	16.3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita	
	quando è rappresentata, (i) in prima convocazione più della	
	metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più	
	di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza	
	convocazione più di un quinto del capitale sociale.	
	16.4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto	
	favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in	
	assemblea.	
	16.5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria aventi ad	
	oggetto le materie di cui all'articolo 22.3 sono adottate con	

il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

16.6. L'assemblea ordinaria delibera, oltre che sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento di atti degli amministratori in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391bis del codice civile.

16.7 Le deliberazioni dell'Assemblea soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e al D.P.C.M. 30 novembre 2012 n. 253 e s.m.i. saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.

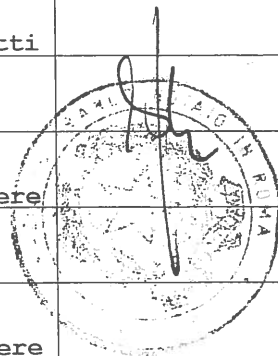
Art. 17

17.1. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

17.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

17.4. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere



	redatti da notaio.	
	17.5. Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da	
	chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche	
	di fronte ai terzi.	
	TITOLO V	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 18	
	18.1. La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di membri non inferiore	
	a otto e non superiore a dodici. L'assemblea, di volta in	
	volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne	
	determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.	
	18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non	
	superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma	
	dell'art. 2383 del C.C.	
	18.3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea	
	sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal	
	consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati	
	dovranno essere numerati in ordine progressivo.	
	Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una	
	propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la	
	sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la	
	data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla	
	società almeno ventuno giorni prima della data	
	dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le	

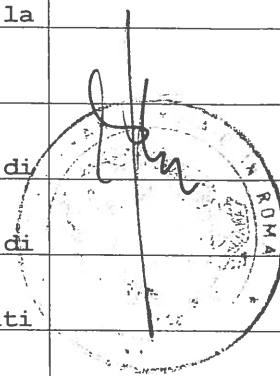
modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati



che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.

Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

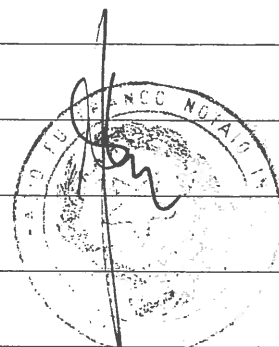
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti

espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che



	ottenga la maggioranza semplice dei voti.	
	c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura	
	sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di	
	Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene	
	calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun	
	candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti	
	ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno	
	dei detti candidati; i candidati non in possesso dei	
	requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i	
	candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire	
	dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente	
	indicati nella stessa lista del candidato sostituito	
	(seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista	
	non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra	
	viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge	
	secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in	
	cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso	
	quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla	
	quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in	
	subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto	
	il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il	
	candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in	
	un'apposita votazione;	
	c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle	
	lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa	

vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene

calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun

candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti

ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno

dei detti candidati; il candidato del genere più

rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati

tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del

numero minimo di Amministratori indipendenti,

dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente

indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella

stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti

nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto

lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della

lista dalla quale è tratto il maggior numero di

Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto

dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti

ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga

meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

18.4 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi

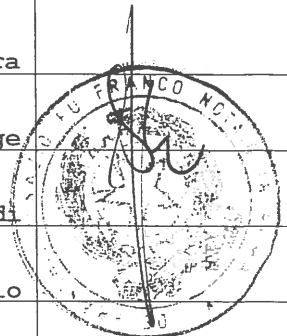
ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra

descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge

ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di

amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo

statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia



	di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono	
	a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi	
	dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli	
	amministratori cessati, l'assemblea delibera con le	
	maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli	
	appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli	
	amministratori cessati, qualora residuino in tale lista	
	candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di	
	amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi	
	dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in	
	base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in	
	modo da assicurare la presenza del numero minimo di	
	amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo	
	statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia	
	di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile	
	successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.	
	18.5 Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di	
	amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si	
	intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata	
	l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la	
	procedura di cui al presente art. 18.	
	18.6 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il	
	numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre	
	entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18,	
	provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal	

presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Art. 19

19.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

19.2. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo alla società.

Art. 20

20.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

20.2. Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

20.3. E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare

	documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il	
	Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in	
	cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi	
	il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del relativo verbale.	
	Art. 21	
	21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente	
	e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di	
	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età, avente diritto di voto.	
	Art. 22	
	22.1. Per la validità delle riunioni del consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori	
	in carica.	
	22.2. Salvo quanto disposto dall'art. 22.3 che segue le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti;	
	in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del	
	presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti	
	strategici di seguito elencati sono validamente assunte con	
	il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in	
	carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente	
	desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al	
	numero intero inferiore:	
	(i) proposta di liquidazione volontaria della Società;	

(ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione

della Società;

(iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello

statuto o di adozione di un nuovo statuto;

(iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro

atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture

ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di

quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla

difesa;

(v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di

disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di

assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi,

know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera

dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla

difesa;

(vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di

ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa;

(vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in

pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di

joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle

partecipazioni detenute in società controllate, collegate o

partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno

intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività

inerenti alla difesa;

(viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte

	pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39	
	della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;	
	(ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società	
	controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo	
	e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che	
	svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui	
	al presente articolo.	
	Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti	
	alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi	
	dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c..	
	22.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della	
	difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo	
	2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla	
	Legge 11 maggio 2012 n. 56 e al D.P.C.M. 30 novembre 2012 n.	
	253 e s.m.i. saranno adottate ed eseguite nel rispetto di	
	quanto previsto dalle medesime disposizioni.	
	Art. 23	
	23.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	risultano da processi verbali che, trascritti su apposito	
	libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente	
	della seduta e dal segretario.	
	23.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte	
	dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal	
	segretario.	

Art. 24

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa:

- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso

	contrario o l'avviso con rilievi del Comitato per le	
	operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse	
	sia autorizzato dall'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle	
	medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel	
	caso che le stesse non rientrino nella competenza	
	dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.	
	24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al	
	Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in	
	manca degli organi delegati, gli amministratori	
	riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale -	
	sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e	
	patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche,	
	effettuate dalla società e dalle società controllate; in	
	particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli	
	amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di	
	terzi.	
	La comunicazione può essere effettuata in occasione delle	
	riunioni consiliari ovvero per iscritto.	
	La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque	
	con periodicità almeno trimestrale.	
	Art. 25	
	25.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del	
	presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può	

delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie

attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente

e da non più di altri quattro amministratori, determinando i

limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo

possono essere tenute anche per teleconferenza o

videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.

25.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del

presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui

all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni

e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri,

nonché nominare un amministratore delegato.

25.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un

direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.

25.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che

lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di

Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il

parere del Collegio Sindacale.

25.5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari deve essere scelto tra persone che

abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di

	direzione presso società quotate in mercati regolamentati	
	italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli	
	altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale	
	sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero	
	b) attività di controllo legale dei conti presso le società	
	indicate nella lettera a), ovvero	
	c) attività professionali o di insegnamento universitario di	
	ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero	
	d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con	
	competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo	
	e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli	
	amministratori.	
	La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione	
	organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve	
	essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro	
	trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o	
	dal verificarsi del mutamento.	
	Art. 26	
	26.1. La rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	
	ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente, od	
	a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 del presente	
	statuto.	
	26.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale,	
	spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche	

all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle
persone debitamente autorizzate dal consiglio di
amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge
nei limiti delle deliberazioni stesse.

Art. 27

27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il
rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio
ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli
azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida
anche per gli esercizi successivi fino a diversa
determinazione dell'assemblea.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da
cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.

L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.

Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci
supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei
revisori legali che abbiano esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre
anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito
sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza
complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti

	direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale	
	sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero	
	b) attività professionali o di insegnamento universitario di	
	ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e	
	tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività	
	della Società, ovvero	
	c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche	
	amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario	
	e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a	
	quello di attività della Società,	
	intendendosi per materie e settori strettamente attinenti	
	quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività	
	elencate al precedente articolo 4.	
	28.2 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.	
	28.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di	
	liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in	
	appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri	
	effettivi e di uno supplente da parte della minoranza.	
	Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati	
	mediante un numero progressivo, è ripartita in due	
	sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco	
	effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco	
	supplente.	
	Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve	
	essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere	

esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno

	ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in	
	prima convocazione, secondo le modalità previste dalla	
	normativa vigente.	
	Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per	
	il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì	
	depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le	
	quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed	
	attestano, sotto la propria responsabilità personale,	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità e di	
	ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti	
	per la nomina.	
	Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di	
	ineleggibilità previste dalla legge non possono essere	
	nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo	
	quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro	
	che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque	
	emittenti ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione	
	e controllo presso altre società che complessivamente	
	eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.	
	Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.	
	Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che	
	danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno	
	depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per	
	la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia	
	della certificazione comprovante la titolarità del numero di	

azioni rappresentate.

Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.

In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.

	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso	
	di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra	
	quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea	
	che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci	
	eletti dalla minoranza.	
	Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non	
	consenta il rispetto della normativa vigente in materia di	
	equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti	
	da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei	
	Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di	
	voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di	
	ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più	
	rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati	
	tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al	
	genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il	
	numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco	
	dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito,	
	ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti	
	della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal	
	caso subentra nella posizione del candidato supplente che	
	sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta il rispetto	
	della normativa vigente in materia di equilibrio tra i	
	generi, è sostituito da soggetti nominati secondo la	
	procedura di cui al successivo art. 28.3bis.	

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del

	Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo	
	quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà	
	con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di	
	rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare il	
	rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra	
	i generi.	
	28.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio	
	Sindacale si tengano per teleconferenza o per	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito di seguire	
	la discussione e di intervenire simultaneamente alla	
	trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare	
	documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il	
	Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si	
	trova chi presiede la riunione.	
	TITOLO VII	
	BILANCI E UTILI	
	Art. 29	
	29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	29.2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in	
	conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del	
	bilancio sociale.	
	29.3. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso	
	dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul	

dividendo.

Art. 30

30.1. L'utile netto di bilancio, per la parte non destinata a riserva nel bilancio di esercizio e che è disponibile per la distribuzione, è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il residuo - salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo e salva all'Assemblea la facoltà di deliberare la costituzione di riserve e accantonamenti speciali od il riporto degli utili a nuovo - sarà ripartito fra tutte le azioni.

Art. 31

31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 32

32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente
statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi
speciali in materia.

Art. 34

34.1. Le disposizioni degli artt. 18.3, 18.4, 28.3 e 28.3bis
finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente
in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a
decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per
tre mandati consecutivi.

Firmato: Giovanni DE GENNARO

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (vi è il Sigillo)

Copia conforme all'originale
per gli usi consentiti
Roma, li 12-3-2014

Ignazio de Franchis

